Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma – Sabato, 4 settembre 1926** — **Numero 206**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco dei concorrenti vincitori e dichiarati idonei nel concorso per titoli a 5 posti di primo controllore e primo magazziniere nel ruolo tecnico speciale del gruppo B del Provveditorato generale dello Stato, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 205 del 3 settembre 1926, venne omesso, per errore tipografico, il primo ragioniere d'intendenza Cimmarrusti Giuseppe che, con punti 24.75 trentesimi, è stato collocato in graduatoria fra i signori Simoni Giuseppe e Meoli Francesco.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1789.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. **1480.**

Disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, e di quelli ad esse dovuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, **n. 100;**

Ritenuta la necessità e l'urgenza di semplificare, **mediante** arrotondamento delle somme, la esecuzione dei **pagamenti** delle pubbliche Amministrazioni e di quelli ad esse **dovuti;**

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pagamenti per somme superiori a L. 20 e fino a L. 100, dovuti dallo Stato e dalle aziende autonome da esso dipendenti, ovvero da farsi a favore dello Stato e delle aziende medesime, vengono arrotondati di 50 in 50 centesimi, trascurando le frazioni non superiori a centesimi 25.

I pagamenti per somme superiori a L. 100 e sino a L. 5000 vengono eseguiti arrotondando analogamente a lire intere le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

I pagamenti superiori alle L. 5000, si eseguono per somme arrotondate di 5 in 5 lire, trascurando le frazioni non superiori a L. 2 e 50 centesimi.

L'arrotondamento pei pagamenti da farsi dallo Stato si opera sulla somma netta, tenuto conto delle eventuali ritenute e della tassa di quietanza.

Art. 2.

Dalle disposizioni di cui al precedente articolo sono esclusi i pagamenti di interessi su titoli pubblici e quelli dovuti in dipendenza dell'applicazione delle imposte dirette mediante ruoli, della vendita di valori bollati, delle tariffe di servizi pubblici e di quelle di vendita dei generi di monopolio, come pure le giuocate al lotto e i pagamenti per conto di privati.

Per gli stipendi ed altri assegni fissi, le pensioni, i fitti, canoni e simili l'arrotondamento si applica sulla somma annuale netta, effettuando, nella ripartizione in rate, l'arrotondamento di ciascuna rata e variando la prima in guisa da non alterare l'importo complessivo. L'importo delle rate così stabilito rimane fermo, anche se venga effettuato il pagamento di più rate cumulativamente.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

In relazione al disposto dall'ultimo comma dell'art. 1, gli ordini di pagamento dello Stato, qualunque ne sia l'importo, vengono, di regola, emessi al netto delle ritenute, tassa di quietanza compresa. La regolazione delle somme trattenute si effettua periodicamente mediante ordinativi commutabili in quietanza o aventi effetto con semplici registrazioni nelle scritture, per quanto concerne i pagamenti disposti dalle Amministrazioni centrali, e mediante versamento alla sezione di Tesoreria, per quanto concerne i pagamenti disposti dai funzionari delegati.

L'accertamento delle tasse di quietanza trattenute può agli effetti del versamento in entrata, essere eseguito in base a valutazione presuntiva, da stabilirsi con decreto dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze.

Il presente articolo non si applica per le spese di giustizia.

Art. 5.

Per le Amministrazioni pubbliche non statali gli ordini di pagamento vengono emessi per le somme lorde occorrenti in modo che, trattenuto anche l'importo delle marche di quietanza applicate, risulti dovuta al percipiente, all'atto del pagamento, una somma netta arrotondata secondo le prescrizioni del precedente art. 1.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere emanate norme esecutive, integrative e di coordinamento per l'applicazione del presente decreto, nonchè quelle speciali che risultassero eventualmente necessarie nei riguardi di singoli servizi o di particolari categorie di entrate e spese dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1926, fatta eccezione per le spese di cui al secondo comma dell'art. 2 per le quali avrà effetto dal 1° gennaio 1927.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 16. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1790.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1461.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ostra Vetere.

N. 1461. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ostra Vetere è trasformato a favore della locale Casa di ricovero Federico Marulli per cronici poveri.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1926.

REGIO DECRETO 21 luglio 1926.

Approvazione e dichiarazione di pubblica utilità dell'ampliamento del raccordo dello Stabilimento S.P.I.C.A.S. colla linea Palermo-Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 31 luglio 1924 della Società prodotti industriali chimici agrari siciliani (S.P.I.C.A.S.) nella qualità di proprietaria dello stabilimento per la fabbricazione di acido solforico e di concimi chimici, sito in territorio di Palermo, e della Società siciliana di prodotti e concimi chimici, nella qualità di affittuaria dello stabilimento medesimo, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per l'ampliamento del raccordo ferroviario tra il detto stabilimento e la linea ferroviaria Palermo-Trapani in prossimità della stazione di Tommaso Natale;

Visto il progetto di tale ampliamento, portante il bollo annullato in data 28 luglio 1924 dell'ufficio del bollo di Palermo;

Ritenuto che in sede di pubblicazione della domanda di cui trattasi, venne presentata opposizione della signora marchesa Clementina Saladino Del Bono;

Visti gli atti d'istruttoria;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Ritenuta l'importanza e la pubblica utilità dello stabilimento della S.P.I.C.A.S. i cui prodotti, mentre concorrono a diminuire l'importazione dei prodotti chimici dall'estero, ridondano ad evidente beneficio dell'agricoltura;

Ritenuta la necessità del divisato ampliamento degli impianti ferroviari e di raccordo dello Stabilimento S.P.I.C.A.S. con la stazione Tommaso Natale;

Ritenuto che il progetto suaccennato in data 28 luglio 1924 soddisfa le constatate esigenze dell'industria e qualunque altra soluzione non potrebbe evitare gli ampliamenti proposti con la conseguente occupazione di un tratto del fondo di proprietà Saladino Del Bono;

Ritenuto che il fondo medesimo, già diviso dalla ferrovia, continuerà nelle sue due parti ad essere collegato a mezzo dell'esistente sottopassaggio, opportunamente allungato ed allargato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il suaccennato progetto 28 luglio 1924 per l'ampliamento del raccordo ferroviario, fra lo stabilimento della Società S.P.I.C.A.S. e la linea Palermo-Trapani in prossimità della stazione di Tommaso Natale, respingendosi l'opposizione della signora marchesa Clementina Saladino Del Bono.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni dei lavori contemplati nel progetto presentato è assegnato il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il sottopassaggio che collega le due parti del fondo di proprietà Saladino Del Bono, diviso dalla ferrovia Palermo-Trapani, sarà opportunamente allungato e allargato secondo le prescrizioni della competente autorità tecnica (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili).

Art. 4.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo senza compenso, quando lo ritenga necessario per esigenze del servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1926.

Istituzione di una Stanza di compensazione in Padova ed approvazione dei relativi statuto e regolamento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 136 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che concentra nella Banca d'Italia l'esercizio delle stanze di compensazione;

Vedute la convenzione stipulata in data 8 maggio 1926 fra la Camera di commercio ed industria di Padova e la Banca d'Italia e le deliberazioni della stessa Camera di commercio in data 8 maggio e 31 luglio 1926 per l'istituzione e l'esercizio di una stanza di compensazione in Padova;

Decreta:

E' istituita in Padova una Stanza di compensazione e ne sono approvati lo statuto e il regolamento annessi, composti rispettivamente di articoli 17 e di articoli 83.

Roma, addì 13 agosto 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Statuto della Stanza di compensazione di Padova.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Istituzione della Stanza.

E' istituita in Padova la Stanza di compensazione, composta di un numero illimitato di associati, l'esercizio della quale viene dalla Camera di commercio ed industria affidato alla Banca d'Italia, sotto la sorveglianza del Consiglio di vigilanza ed osservate le disposizioni del presente statuto e regolamento.

Art. 2.

Scopo della Stanza.

La Stanza ha lo scopo di compensare per conto dei singoli associati, Enti e privati, fino alla concorrenza delle rispettive contropartite, l'ammontare delle varie operazioni a debito ed a credito indicate da ciascuno in apposite distinte. Le operazioni che possono eseguirsi col mezzo della Stanza, sono elencate nel regolamento.

Art. 3.

Ammissione alla Stanza.

Possono essere ammessi in qualità di associati della Stanza di compensazione: gli istituti di credito, i banchieri, i commercianti, gli industriali e gli operatori di borsa della città di Padova, che presenteranno analoga domanda alla Camera di commercio dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle disposizioni del regolamento.

Art. 4.

Decisioni sulle ammissioni.

Sulle domande di ammissione spetta decidere alla Giunta della Camera di commercio sentito il Consiglio di vigilanza.

Art. 5.

Spese ed introiti della Stanza.

Alle spese tutte inerenti all'esercizio della Stanza di compensazione, comprese quelle della Commissione di vigilanza, provvede la Banca d'Italia, la quale fornisce il locale ed il personale necessario a

competente per il regolare funzionamento della Stanza stessa, ed assume qualsiasi responsabilità nei rapporti cogli associati. Spettano per converso alla Banca tutti gli introiti derivanti dai contributi annessi alle operazioni, in base alla tariffa allegata al regolamento.

Art. 6.

Penalità inflitte agli associati.

Le penalità percepite dalla Stanza in base al regolamento saranno devolute alla Camera di commercio, alla quale ne è riservata la erogazione.

Art. 7.

Vigilanza della Camera di commercio.

Spetta alla Camera di commercio di vigilare all'esatta osservanza dello statuto e del regolamento della Stanza.

Tale suo diritto la Camera di commercio esercita col mezzo di un suo speciale delegato, il quale, di diritto, è il presidente delle adunanze degli associati e del Consiglio di vigilanza.

CAPO II.

DELLE ADUNANZE DEGLI ASSOCIATI.

Art. 8.

Assemblea degli associati.

L'assemblea degli associati viene convocata ordinariamente nel primo trimestre di ciascun anno, e straordinariamente ogni qualvolta la Camera di commercio, sentito il Consiglio di vigilanza, lo creda necessario.

Potrà anche essere convocata qualora due terzi degli operatori ne facciano domanda motivata alla Camera di commercio.

Art. 9.

Nomina dei membri elettivi del Consiglio di vigilanza.

Spetta all'assemblea degli associati di nominare i membri elettivi del Consiglio di vigilanza, di conformità alle norme di cui all'art. 12.

Art. 10.

Compiti dell'assemblea degli associati.

Compete pure all'assemblea di pronunciarsi su tutti quegli argomenti che possono interessare il buon funzionamento della Stanza di compensazione, che saranno alla stessa sottoposti dal Consiglio di vigilanza.

Art. 11.

Validità delle adunanze dell'assemblea.

Le adunanze dell'assemblea non sono legali se non vi interviene la maggioranza degli associati iscritti. Mancando il numero legale è indetta una seconda convocazione e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato può farsi rappresentare all'assemblea da un altro associato, mediante delega, che deve essere notificata alla segreteria del Consiglio di vigilanza prima che si inizi la seduta dell'assemblea.

Nessuno però potrà avere più di sei rappresentanze.

CAPO III.

DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA.

Art. 12.

Membri del Consiglio di vigilanza.

Formano parte del Consiglio di vigilanza: il delegato della Camera di commercio, che ne è il presidente, un rappresentante del Tesoro dello Stato, un rappresentante della Banca d'Italia e sei membri eletti dall'assemblea degli associati della Stanza.

All'istituzione della Borsa valori faranno pure parte di diritto il presidente della Deputazione di borsa, ed il presidente del Sindacato degli agenti di cambio.

Il Consiglio nomina un segretario. Per essere eletto consigliere è necessario riportare almeno tanti voti che rappresentino un ottavo degli elettori e la maggioranza dei presenti.

I consiglieri elettivi si rinnovano per un terzo ogni anno, in base alla anzianità di nomina.

Nei primi due anni seguenti alle elezioni generali la decadenza è determinata da estrazione a sorte.

I consiglieri cessanti possono essere rieletti; però, dopo una seconda elezione, non potranno venire rinominati che in seguito ad un periodo di mora di due anni.

In caso di dimissioni o di non accettazione degli eletti, si provvede alla surroga chiamando a coprire il posto vacante chi abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto, purchè abbia ottenuto il numero di voti necessari perchè l'elezione sia valida.

Qualora ciò non si verifichi, si procede ad una nuova elezione.

In caso di parità di voti, si riterrà eletto l'anziano di età.

Art. 13.

Riunioni del Consiglio di vigilanza.

Il Consiglio di vigilanza tiene le sue riunioni presso la Camera di commercio.

Viene convocato dal delegato della Camera di commercio che lo presiede, regolarmente ogni trimestre, e straordinariamente quando lo reputi opportuno il delegato stesso o quando tre membri del Consiglio ne facciano domanda motivata.

In assenza del delegato della Camera di commercio, il Consiglio di vigilanza viene presieduto dal presidente della Giunta della Camera di commercio o da uno dei consiglieri all'uopo designati dal presidente stesso.

Perchè le deliberazioni del Consiglio siano valide, occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In seduta di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè vi prendano parte almeno tre consiglieri oltre al presidente.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 14.

Attribuzioni del Consiglio di vigilanza.

Spetta al Consiglio di vigilanza di curare il regolare andamento della Stanza e l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Istituto.

Spetta pure al Consiglio di manifestare il proprio avviso sulle domande di ammissione alla Stanza, di proporre alla Camera di commercio l'esclusione degli associati nei casi previsti dal presente statuto, di pronunciarsi sui reclami che venissero sollevati dagli uffici della Stanza e dagli associati.

Compete pure al Consiglio di vigilanza di fissare, d'accordo con la Banca d'Italia, esercente la Stanza, l'orario delle operazioni, e di proporre alla Camera di commercio le eventuali variazioni alla tariffa di abbonamento.

Presenta all'adunanza ordinaria degli associati il resoconto morale e statistico sull'esercizio della Stanza.

DEGLI ASSOCIATI.

Art. 15.

Impegno di associazione.

L'ammissione alla Stanza porta l'obbligo, in via normale, di corrispondere la quota di abbonamento per tre anni, salvo i casi di cui all'articolo seguente.

Tale obbligo si intende rinnovato di triennio in triennio, sempre che l'associato non dia regolare disdetta, con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

L'anno di abbonamento corrisponde all'anno solare ed è indivisibile.

Art. 16.

Limitazione dell'impegno.

Gli associati che trasferiscono altrove la propria residenza, quelli che si fossero ritirati dal commercio e le ditte che avessero mutato la loro ragione sociale, verranno, dietro domanda, esonerati dall'obbligo delle annualità di abbonamento successive a quelle in corso.

Art. 17.

Esclusione degli associati.

Vengono esclusi dalla Stanza di compensazione:

a) coloro che abbiano mancato ai pagamenti;

b) coloro che abbiano rimesso chèques, assegni o ricevute sopra un istituto di credito senza avervi la corrispondente somma disponibile;

c) coloro che, sebbene avvertiti, abbiano ripetutamente trascurato di conformarsi alle disposizioni del presente statuto e dell'annesso regolamento.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di vigilanza.

L'associato che, per deliberazione del Consiglio, cessa di far parte della Stanza di compensazione, è tenuto al pagamento della tassa fino alla scadenza dell'obbligo assunto.

Se l'associato risulta o si dichiara insolvente, spetta a chi è incaricato di liquidare le sue operazioni di rimborsare alla Stanza le quote percentuali dovute dall'insolvente ed ogni altra ragione di credito che la Stanza potesse vantare contro l'insolvente. La deliberazione del Consiglio che esclude un associato deve essere comunicata a tutti gli altri associati.

Il Commissario governativo: V. FIORAZZO — *Il segretario capo:* E. DA MOLIN

Regolamento della Stanza di compensazione di Padova.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STANZA.

Art. 1.

Operazioni della Stanza di compensazione.

Le operazioni che gli associati possono eseguire col mezzo della Stanza di compensazione sono le seguenti:

Incasso di effetti a carico di associati;

Incasso di fatture, ricevute di divisa estera, buoni di cassa, assegni bancari, delegazioni, chèques, lettere di credito e ricevute a carico di associati;

Incasso di vaglia cambiari e fedi di credito degli istituti di emissione, buoni e vaglia del Tesoro, cedole e cartelle estratte;

Prelevamenti su libretti di risparmio delle banche associate alla Stanza;

Incasso di titoli dello Stato, obbligazioni ed azioni di società commerciali ed industriali venduti ad associati;

Pagamenti di effetti, fatture, ricevute di divisa estera, buoni di cassa, assegni bancari, delegazioni, chèques e lettere di credito a favore di associati;

Versamenti per richiesta di vaglia cambiari della Banca d'Italia, di ricevute di accreditamento in conto corrente della Banca d'Italia, di assegni bancari delle varie banche, di buoni del Tesoro, di certificati doganali;

Versamenti in conto corrente e versamenti per ordine e per conto terzi agli istituti di credito locali e agli associati;

Versamenti alla tesoreria provinciale. Sono esclusi però i versamenti bimestrali per i 2/10 di ricchezza mobile, per rate imposte, per tasse speciali e per delegazioni della Cassa depositi e prestiti;

Versamenti per ordini telegrafici della Banca d'Italia;

Versamenti su libretti di risparmio delle varie banche;

Pagamenti di titoli dello Stato, obbligazioni ed azioni di Società commerciali ed industriali acquistati da associati.

Le liquidazioni mensili di Borsa si effettueranno soltanto allorquando sarà istituita la Borsa di Padova; per cui solo allora entreranno in vigore le relative disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.

La Stanza non accetta operazioni o compensazioni su titoli esteri non quotati, e sui certificati provvisori non parificati a tutti gli effetti ai titoli definitivi, ad eccezione delle azioni della Banca d'Italia e salvo quelle altre eccezioni che fossero ammesse dal Consiglio di vigilanza.

La Stanza per la sua natura di ufficio di transito, non assume alcuna responsabilità derivante dal fatto che titoli colpiti da sequestro siano ad essa consegnati in dipendenza delle operazioni che eseguisce per conto degli associati, a carico dei quali resta perciò interamente tale responsabilità. La Stanza però ha l'obbligo di far conoscere agli associati la provenienza dei titoli.

Art. 2.

Il capo della Stanza.

Spetta all'Istituto esercente il servizio di nominare il capo della Stanza di compensazione. A questi, o al suo supplente riconosciuto dall'Istituto, compete la direzione delle operazioni.

Art. 3.

Sue attribuzioni.

Il capo della Stanza o il suo supplente, sempre in rappresentanza dell'Istituto esercente il servizio, firma le ricevute dei contanti, recapiti e titoli presentati alla Stanza, e quietanza i recapiti girati alla Stanza.

Art. 4.

Personale.

L'Istituto esercente il servizio mette a disposizione del capo della Stanza il personale necessario al pronto disbrigo di tutte le operazioni.

Art. 5.

Accesso ai locali.

L'accesso ai locali della Stanza di compensazione è riservato agli associati e loro delegati.

L'ingresso nell'interno degli uffici è riservato al personale addetto alla Stanza.

Art. 6.

Segreto obbligatorio.

Al personale addetto alla Stanza è fatto obbligo del segreto d'ufficio ed è vietato di comunicare agli associati o a terzi le operazioni che non riguardano direttamente i richiedenti.

In caso d'infrazione l'Istituto esercente il servizio applicherà le misure disciplinari a norma dei propri regolamenti.

Art. 7.

Giorni di funzionamento.

La Stanza di compensazione funziona tutti i giorni non festivi.

Art. 8.

Elenco dei soci ed orario.

Nei locali della Stanza e esposto l'elenco, degli associati e l'orario delle singole operazioni.

Art. 9.

Rappresentanze di soci.

Gli associati, sotto la loro responsabilità, possono delegare altre persone a rappresentarli per tutte le operazioni presso la Stanza.

Le delegazioni devono essere stese su appositi moduli e cessano di avere vigore in seguito a revoca dell'autorizzazione annunciata per iscritto alla Stanza.

Gli associati che non hanno il loro domicilio a Padova devono delegare una rappresentanza locale.

Art. 10.

Deposito delle firme.

Gli associati, i loro procuratori e i loro delegati, devono depositare le loro firme, in cinque esemplari, su appositi moduli presso la Stanza.

Art. 11.

Distinte.

Le distinte delle operazioni eseguite alla Stanza di compensazione vengono conservate per dieci anni in apposito locale.

Art. 12.

Reclami.

I reclami sull'andamento del servizio della Stanza, devono essere presentati al capo della Stanza, ed in caso di contestazione al Consiglio di vigilanza.

TITOLO II.

OPERAZIONI DELLA STANZA DI COMPENSAZIONE.

Art. 13.

Operazioni.

Le operazioni della Stanza di compensazione sono distinte in compensazioni giornaliere e liquidazioni mensili di Borsa.

CAPO I.

Delle compensazioni giornaliere.

Art. 14.

Compensazioni giornaliere.

Le operazioni di compensazioni giornaliere devono essere presentate alla Stanza con una distinta, firmata dall'associato o dal suo delegato, sulla quale devono essere descritte le operazioni di incasso e di pagamento.

Gli associati devono tenere copia delle distinte delle compensazioni giornaliere presentate alla Stanza. A chiusura dei conti la Stanza appone sulla copia delle distinte il proprio timbro con la data, quale conferma che tutte le operazioni eseguite per conto dell'associato furono compiute regolarmente.

Contemporaneamente alla presentazione della distinta delle compensazioni giornaliere, gli associati devono consegnare alla Stanza:

i recapiti e i titoli da esigere;

gli inviti di pagamento per ritiro di effetti;

le distinte per emissone di vaglia cambiari, assegni bancari, buoni del Tesoro, ricevute di accreditamento in conto corrente e versamenti per ordini telegrafici della Banca d'Italia;

i memorandum pei versamenti in conto corrente, pei versamenti per ordine e per conto di terzi, per ritiro di buoni di cassa, o di divise per le operazioni di consegna e di ritiro di titoli.

Art. 15.

Ricevute.

Il capo della Stanza di compensazione o chi per esso, sempre in rappresentanza dell'Istituto esercente il servizio, sulla copia della distinta delle compensazioni giornaliere, rilascia dietro richiesta dell'interessato, ricevuta dei recapiti, titoli e contanti consegnati dagli associati.

Art. 16.

Distinte.

Tutte le operazioni tra associati presentate alla Stanza devono essere documentate e risultare nelle rispettive distinte delle compensazioni giornaliere.

Art. 17.

Pareggio di sbilancio.

Lo sbilancio fra le operazioni da esigere e quelle da pagare, se a debito degli associati, si pareggia:

o con versamenti in contanti alla cassa della Stanza;

o con assegno bancario vistato sopra un associato.

Lo sbilancio a credito degli associati si pareggia:

o con pagamento in contanti dalla cassa della Stanza;

o con versamento a loro credito presso un associato.

Art. 18.

Saldo dello sbilancio.

Gli associati devono effettuare il saldo dello sbilancio a loro debito in uniformità all'orario perchè la Stanza possa dar corso alle diverse operazioni di pagamento comprese nelle rispettive distinte.

Art. 19.

Distribuzione titoli e saldo contanti.

La Stanza effettua la distribuzione dei recapiti e dei titoli ed il saldo in contanti non appena tutti gli associati abbiano versato il loro saldo a debito. Agli associati ritardatari la Stanza regola il conto d'ufficio, stornando parte delle loro operazioni o provvedendo altrimenti alla sistemazione delle partite rimaste scoperte In questo ultimo caso, la Stanza ne dà avviso al presidente del Consiglio di vigilanza.

Art. 20.

Operazioni non valide.

La Stanza non dà corso a quelle operazioni a debito degli associati, le quali o direttamente o per via di successivi compensi, dipendano da altre operazioni non liquide.

Art. 21.

Ricevute.

Gli associati, sulla distinta delle compensazioni giornaliere o su appositi moduli, rilasciano ricevuta dei recapiti, titoli e contanti che ritirano dalla Stanza.

Art. 22.

Esigibilità dei recapiti.

I recapiti devono essere esigibili in giornata, in valuta legale, su piazza ed avere la quietanza dell'associato che li presenta, ad eccezione dei vaglia cambiari degli istituti di emissione e delle fodi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, le quali devono essere girate al loro rappresentante locale.

Art. 23.

Visto dei recapiti.

La Stanza di compensazione si incarica di far vistare i recapiti sulla Banca d'Italia esigibili in giornata, occorrenti di visto.

Art. 24.

Presentazione effetti.

Gli effetti da esigere ed i memorandum degli effetti da pagare devono essere presentati il giorno di scadenza o il primo giorno successivo non festivo.

Art. 25.

Informazioni sui recapiti.

Gli associati, a richiesta della Stanza, devono comunicare l'indicazione dell'emittente, della piazza e del numero d'ordine dei recapiti presentati.

Art. 26.

Requisiti dei titoli.

I titoli devono avere il godimento regolare ed essere divisibili in conformità alle consegne che risultano dalle distinte delle compensazioni giornaliere e cioè per gruppi misti da 25, 50, 100 azioni od obbligazioni e per ogni mezzo lotto di rendita.

Art. 27.

Firma delle distinte.

I titoli devono essere accompagnati da distinta numerica redatta e firmata dal presentatore in data della consegna.

Gli associati devono tener copia delle distinte numeriche dei titoli che consegnano alla Stanza.

Art. 28.

Timbratura.

La stanza distribuisce i titoli accompagnandoli colle distinte ricevute sulle quali appone il timbro di cui all'art. 35.

Art. 29.

Consegna.

La Stanza di compensazione consegna i medesimi titoli che ha ritirato direttamente dai rispettivi contraenti e che provengono da operazioni di compenso.

Art. 30.

Consegna rendita ex coupons e titoli non regolari.

Dal giorno di pagamento anticipato delle cedole dei consolidati italiani, salvo contratti speciali fra i contraenti, è in facoltà degli operatori di consegnare alla Stanza di compensazione le rendite ex-coupon purchè per ogni mezzo lotto di rendita sia unito un vaglia, girato in bianco, per l'importo della cedola.

E' anche in facoltà dell'associato di consegnare titoli con godimento irregolare, purchè siano accompagnati da un nulla osta firmato dall'associato che effettivamente deve ritirarli.

In caso di suddivisione di partite di titoli ritirati, la Stanza redige d'ufficio le distinte numeriche e conserva quelle originarie.

Art. 31.

Esigibilità cedole e cartelle.

Le cedole e le cartelle estratte devono essere esigibili in giornata, in valuta legale su piazza e presentate colle relative distinte numeriche per l'incasso.
Il totale per ogni distinta deve essere elencato su modulo speciale della Stanza redatto in doppio.
La Stanza rilascia ricevuta interinale delle cedole e delle cartelle estratte e presentate per l'incasso.
L'importo delle cedole e cartelle estratte viene pagato due giorni dopo quello di presentazione, esclusi i festivi.

Art. 32.

Incasso cedole e cartelle.

Il giorno successivo alla presentazione, la Stanza incassa le cedole e le cartelle estratte, presentandole ai singoli incaricati del pagamento con appositi riepiloghi o con le distinte originarie.
L'importo delle cedole e cartelle estratte a carico di associati viene addebitato sulle rispettive distinte delle compensazioni giornaliere.

Art. 33.

Ricevuta cedole e cartelle estratte.

La ricevuta delle cedole e cartelle estratte rilasciata dalla Stanza agli associati, deve essere presentata per l'incasso sulla distinta delle compensazioni giornaliere.

Art. 34.

Errori.

Gli associati sono responsabili degli errori di conteggio, mancanza di cedole e di cartelle, nonchè di qualunque irregolarità che venisse riscontrata nelle cedole e cartelle estratte presentate alla Stanza.

Art. 35.

Controlli.

La Stanza appone un timbro colla dicitura « Stanza di compensazione di Padova » e la data dell'operazione ai recapiti, alle distinte numeriche dei titoli e alle distinte delle cedole e cartelle estratte che vengono consegnate all'ufficio.

Art. 36.

Modalità di ritiro o consegna titoli.

La Stanza di compensazione non ritira nè consegna titoli come non fa operazioni di altro genere fuori del proprio ufficio.

Art. 37.

Responsabilità di irregolarità.

Gli associati sono responsabili di qualunque irregolarità che venisse riscontrata, entro tre mesi, nelle distinte delle compensazioni giornaliere, nelle distinte numeriche dei titoli e nei recapiti e titoli nominativi consegnati alla Stanza.
Le irregolarità concernenti le cedole devono essere constatate all'atto del ritiro o della consegna dei titoli.

Art. 38.

Regolarizzazione delle partite.

La Stanza, compensate tutte le partite a debito e a credito, tiene i recapiti, memorandum, ecc., a disposizione degli associati, i quali devono ritirarli e darne il benestare prima dell'ora stabilita per la regolarizzazione dei conti.
Gli associati che riscontrano irregolarità nei recapiti che ritirano devono informare subito il contraente e ritornarli alla Stanza, indicando il motivo del rifiuto.
Nel giorno di liquidazione, gli associati devono presentare tutte le ricevute vistate dal contraente debitore.

Art. 39.

Mancanza fondi.

Le comunicazioni, che la Stanza fa agli associati, di operazioni a loro credito, non comprese nelle rispettive distinte di compensazioni giornaliere, non implicano che le operazioni medesime siano liquide. La Stanza non assume quindi responsabilità se per mancanza di fondi dovesse annullare un accreditamento già comunicato.

Art. 40.

Orario.

Gli associati devono ritirare e rimborsare, conformemente all'orario, i recapiti ed i titoli irregolari e quelli non incassati.

Art. 41.

Orario.

Gli associati possono incassare l'importo delle operazioni a loro debito, non eseguite, nell'ora stabilita per la regolarizzazione dei conti.

Art. 42.

Storni.

La Stanza non accetta lo storno delle operazioni presentate e compensate, senza l'autorizzazione dell'associato contraente.

Art. 43.

Modificazioni ed aggiunte.

Tutte le aggiunte e le modificazioni alle distinte delle compensazioni giornaliere, presentate dagli associati, sono fatte d'ufficio.

Art. 44.

Reclami.

La Stanza non rimborsa i recapiti ed i titoli la cui irregolarità non sia stata riconosciuta il giorno stesso dell'operazione, senza l'autorizzazione dell'associato che li ha presentati.

Art. 45.

Versamenti e pagamenti in contanti.

I versamenti in contanti alla cassa della Stanza devono essere accompagnati da distinta dei biglietti e delle valute. I pagamenti si effettuano dalla cassa della Stanza esclusivamente in valuta legale.

Art. 46.

Diritto di custodia.

I recapiti ed i titoli non ritirati dagli operatori alla chiusura degli uffici della Stanza, od al più tardi nel giorno successivo, vengono consegnati all'Istituto esercente il servizio, il quale applicherà su questi ultimi un diritto di custodia.

Art. 47.

Riassunto operazioni.

La Stanza, in base alle distinte delle compensazioni giornaliere, redige uno stato riassuntivo delle operazioni.

Art. 48.

Pacchi distinte.

Le distinte delle compensazioni giornaliere e le copie delle distinte delle operazioni cogli associati, vengono riunite ogni giorno in un pacco portante la data dell'operazione.

CAPO II.

Delle liquidazioni mensili di Borsa.

Art. 49.

Modalità generali.

Le operazioni di liquidazione devono essere presentate alla Stanza di compensazione il giorno stabilito dal Consiglio di vigilanza, d'accordo colla Deputazione e col Sindacato di borsa, de-

scritte su appositi stati e distinte firmate dall'associato o dal suo delegato.

Nello stato della liquidazione si deve esporre per ogni contraente il saldo da pagare e da esigere risultante dalle operazioni fatte per la liquidazione di fine mese.

Le partite di titoli da ritirare o da consegnare ai rispettivi contraenti si devono esporre su apposite distinte da allegarsi allo stato di liquidazione.

Per ogni qualità di titoli si deve presentare una singola distinta, anche quando i titoli si bilancino, e indicare il godimento o il numero dell'ultima cedola che deve essere unita ai titoli non quotati sul listino ufficiale di borsa.

Le distinte delle liquidazioni di titoli devono essere presentate alla Stanza contemporaneamente allo stato della liquidazione.

Nella distinta di liquidazione di titoli si deve esporre per ogni contraente il saldo dei titoli da ritirare o da consegnare risultante dalle operazioni fatte per la liquidazione di fine mese.

Nello stato della liquidazione e nelle distinte delle liquidazioni di titoli i nomi dei contraenti si devono disporre in ordine alfabetico.

I titoli da consegnare, quelli da ritirare effettivamente alla Stanza, devono essere descritti sullo stato della liquidazione nel prospetto del movimento dei titoli.

Nel prospetto del movimento dei titoli si devono elencare tutte le distinte delle liquidazioni di titoli che si presentano alla Stanza contemporaneamente allo stato della liquidazione.

Art. 50.

Modalità generali.

Gli associati che consegnano effettivamente le azioni della Banca d'Italia alla Stanza, devono precedentemente trapassarle al « Direttore della Banca d'Italia - Succursale di Padova - Conto Stanza di compensazione ».

Art. 51.

Modalità generali.

Gli associati che ritirano effettivamente dalla Stanza le azioni della Banca d'Italia, devono presentare, contemporaneamente allo stato di liquidazione, o nel giorno successivo, un modulo per la intestazione dei nuovi certificati.

Art. 52.

Spunta.

Le operazioni esposte nello stato della liquidazione e nelle distinte delle liquidazioni di titoli, devono essere precedenemente controllate coi singoli contraenti.

Art. 53.

Stati e distinte di liquidazione.

Tutte le operazioni fra associati, presentate alla Stanza, devono risultare nei rispettivi stati di liquidazione e nelle rispettive distinte della liquidazione di titoli.

Art. 54.

Ricevute titoli e contanti.

Il capo della Stanza, o chi per esso, sulla copia dello stato della liquidazione, rilascia ricevuta dei titoli e contanti consegnati dagli associati.

Art. 55.

Pareggio sbilancio.

Lo sbilancio dello stato della liquidazione a debito degli associati si pareggia:

o con versamento in contanti alla cassa della Stanza;

o con recapiti esigibili in giornata in valuta legale su piazza, regolarmente vistati dagli associati contraenti.

Lo sbilancio a credito degli associati si pareggia:

o con pagamento in contanti dalla cassa della Stanza;

o con versamenti per conto dell'associato creditore ed altri associati.

Art. 56.

Elenchi differenze.

Il giorno successivo alla presentazione degli stati della liquidazione, la Stanza espone in borsa e nei propri locali un elenco delle differenze fra gli associati risultanti dagli stati e dalle distinte delle liquidazioni dei titoli.

Art. 57.

Correzione errori.

Gli associati che hanno lo stato e le distinte delle liquidazioni di titoli, devono rettificare subito le operazioni colla presentazione di stati e distinte suppletive.

In caso di divergenze nella rettifica delle differenze e nel caso che gli associati non si presentassero a correggere gli errori, la Stanza darà corso alle disposizioni di chi esige o paga, consegna o ritira in meno.

Art. 58.

Stati suppletivi Multe.

Agli associati presentatori di suppletivi di rettifica viene applicata una tassa per ogni modificazione agli stati e alle distinte precedentemente consegnate alla Stanza.

I ritardatari nella consegna degli stati, e allegati di liquidazione dei suppletivi di rettifica e di storno derivanti da insolvenza di contanti o titoli, e da altra causa, saranno multati per ogni liquidazione di L. 25 per la prima volta, e di L. 50 in caso di recidiva.

Per ogni liquidazione la Stanza non colpirà di multe il primo errore corretto d'ufficio, ma multerà il secondo di L. 10 e i successivi con l'aumento progressivo di L. 5 per ogni errore.

Le multe saranno addebitate nei rispettivi stati di liquidazione.

L'ammontare delle multe pagate dagli associati sarà consegnato alla fine di ogni anno alla Camera di commercio, cui ne è riservata l'erogazione.

Art. 59.

Modificazioni allo sbilancio.

Le modificazioni allo sbilancio dei titoli da consegnare e da ritirare effettivamente alla Stanza in conseguenza delle distinte suppletive, vengono fatte d'ufficio sullo stato della liquidazione nella colonna speciale del prospetto del movimento titoli.

Art. 60.

Soci ritardatari.

La Stanza espone nell'elenco delle differenze il nome degli associati che non hanno consegnato nel giorno stabilito lo stato di liquidazione, affinchè vengano eseguite dai contraenti le necessarie operazioni di storno.

Art. 61.

Orario.

La consegna dei titoli ed il saldo a debito degli operatori si debbono effettuare alla Stanza secondo l'orario stabilito.

Art. 62.

Operazioni e conguaglio.

La distribuzione dei titoli ed il pagamento dei saldi agli associati, sono subordinati alla completa presentazione dei titoli ed alla sistemazione dei saldi che devono essere precedentemente effettuati alla Stanza.

Art. 63.

Ricevute.

Sullo stato della liquidazione, gli associati rilasciano ricevuta dei titoli e del saldo che ritirano dalla Stanza.

Art. 64.

Requisiti dei titoli.

I titoli devono avere il godimento regolare ed essere divisibili in conformità alle consegne che risultano dalle distinte delle compensazioni mensili e cioè per gruppi misti da 25, 50, 100 azioni od obbligazioni e per ogni mezzo lotto di rendita.

Art. 65.

Buoni di cassa per titoli.

L'associato che eventualmente si trovasse nell'impossibilità momentanea di consegnare in tutto od in parte i titoli dovuti in liqui-

dazione, potrà in via eccezionale — ove la Stanza ne lo autorizzi — emettere e conservare buoni di cassa purchè questi portino il visto dell'associato che la Stanza indicherà di volta in volta secondo le risultanze dell'assegnazione fatta dei titoli.

Art. 66.

Qualità.

La Stanza distribuisce i titoli, senza vincolo di conservare i medesimi titoli presentati dai rispettivi contraenti.

Art. 67.

Consegna rendite ex coupon *e titoli non regolari.*

Nello stato della liquidazione le operazioni di consolidati italiani devono essere conteggiate indistintamente con godimento regolare anche quando, pel pagamento anticipato della cedola, il Sindacato di borsa ha stabilito che sia in facoltà degli operatori di consegnare le rendite *ex coupon*, purchè per ogni mezzo lotto di rendita sia unito un vaglia, girato in bianco, per l'importo della cedola. E' anche in facoltà dell'associato di consegnare i titoli con godimento irregolare purchè sieno accompagnati da un nulla osta firmato dall'associato che effettivamente deve ritirarli.

Art. 68.

Firme delle distinte.

I titoli devono essere accompagnati da distinta numerica redatta e firmata dal presentatore in data della consegna.

Gli associati devono tener copia delle distinte numeriche dei titoli che consegnano alla Stanza.

Art. 69.

Distribuzione titoli.

La Stanza distribuisce i titoli accompagnandoli colle distinte ricevute alle quali appone un timbro colla dicitura « Stanza di compensazione di Padova » e la data della liquidazione.

In caso di suddivisione di partite di titoli ritirati, la Stanza redige d'ufficio distinte numeriche e conserva quelle originarie.

Art. 70.

Ritiro e consegna titoli.

La Stanza non ritira nè consegna titoli come non fa operazioni di altro genere fuori del proprio ufficio.

Art. 71.

Responsabilità ed irregolarità.

Gli associati sono responsabili di qualunque irregolarità che venisse riscontrata entro tre mesi nei titoli consegnati alla Stanza.

Le irregolarità concernenti le cedole devono essere constatate all'atto del ritiro o della consegna dei titoli.

Art. 72.

Regolarizzazione.

Gli associati devono regolarizzare o sostituire in giornata i titoli da loro consegnati o riconosciuti in seguito irregolari.

Art. 73.

Chiusura sportelli.

Gli sportelli della liquidazione mensile di Borsa rimangono chiusi per tre ore, dall'ultima consegna, per la suddivisione dei titoli.

Art. 74.

Elenco soci ineseguenti.

Alle ore 14 la Stanza espone nei propri locali, dandone avviso alla Deputazione di Borsa, un elenco degli associati che non hanno consegnato i titoli o non hanno eseguito il versamento del saldo.

Art. 75.

Errori.

La Stanza non assume responsabilità per gli errori negli stati della liquidazione e nelle distinte delle liquidazioni di titoli presentate dagli associati e per la ritardata distribuzione dei titoli a pagamento del saldo agli associati in conseguenza delle mancate consegne di titoli e del mancato versamento dei saldi. La Stanza inoltre non assume responsabilità in caso di insolvenze denunciate dopo la presentazione degli stati di liquidazione o per altri fatti imputabili agli associati.

Quando la Stanza si trova nell'impossibilità di consegnare i titoli nel giorno di liquidazione, il Consiglio di vigilanza rilascierà, a richiesta dell'associato, analogo certificato.

Art. 76.

Storni.

Gli associati devono regolarizzare le loro liquidazioni stornando con stati e distinte suppletive le loro operazioni con i loro contraenti che non hanno consegnato i titoli o versato il saldo alla Stanza.

Art. 77.

Insolvenze.

Gli associati contraenti di un operatore che si dichiari o risulti insolvente dopo la presentazione degli stati di liquidazione devono:

o rilevare la posizione dell'insolvente, in modo che la Stanza possa dar corso alla liquidazione;

o presentare gli stati e le distinte suppletive per lo storno delle operazioni coll'operatore insolvente.

In questi suppletivi gli associati possono comprendere anche le nuove operazioni rese necessarie per sistemare la liquidazione.

Art. 78.

Annullamento stati ed allegati.

La Stanza, ottenutane l'autorizzazione dal Consiglio di vigilanza, potrà annullare tutti gli stati e gli allegati di liquidazione e richiederne dei nuovi nel caso di insolvenze importanti o nel caso che due o più associati si rendano insolventi.

Art. 79.

Insolvenze.

Lo stato e gli allegati di liquidazione dell'insolvente, le somme o i titoli di compendio delle di lui operazioni, saranno consegnati soltanto a chi verrà indicato alla Stanza dalla Commissione dei creditori mediante ordine scritto e controfirmato dal Consiglio di vigilanza.

Art. 80.

Versamenti e pagamenti in contanti.

I versamenti in contanti alla cassa della Stanza devono essere accompagnati da distinta dei biglietti e delle valute.

I pagamenti si effettuano dalla cassa della Stanza esclusivamente in valuta legale.

Art. 81.

Titoli non ritirati.

I titoli non ritirati dagli associati alla chiusura degli uffici della Stanza nel giorno di liquidazione o nel primo giorno non festivo susseguente, vengono consegnati all'Istituto esercente il servizio, il quale applicherà un diritto di custodia a norma della tabella annessa al presente regolamento.

Art. 82.

Stato riassuntivo.

La Stanza, in base agli stati di liquidazione, alle distinte delle liquidazioni di titoli, agli stati ed alle distinte suppletive, redige uno stato riassuntivo della liquidazione per ammontare e per movimento di titoli.

Art. 83.

Pacco distinte e stati.

Gli stati della liquidazione, le distinte delle liquidazioni di titoli, gli stati e le distinte suppletive vengono riunite in un pacco portante la data della liquidazione.

Roma, addì 13 agosto 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

ORARIO.

Orario provvisorio per le compensazioni giornaliere.

Dalle ore 9.30 alle 12: Presentazione delle distinte giornaliere.

Dalle ore 14 alle 15.30: Ritiro dei recapiti. Restituzione di quelli irregolari Partite di storno - Operazioni vistate dalle parti Versamento alla Stanza dei saldi debito Pagamenti prorogati.

Dalle ore 15.30 alle 16.30: Regolarizzazione dei conti - Incasso dalla Stanza dei saldi a credito.

Dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 13.30 alle 15.30: Operazioni sulla Banca d'Italia.

Dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 13.30 alle 15.30: Operazioni su titoli.

Orario speciale del sabato.

Dalle ore 9.30 alle 10.15: Presentazione delle distinte giornaliere.

Alle ore 10.45: Ritiro dei recapiti - Restituzione di quelli irregolari Partite di storno Operazioni vistate dalle parti Versamenti alla Stanza dei saldi a debito.

Dalle ore 11.30 alle 12 e dalle ore 12.30 alle 13.30: Regolarizzazione dei conti Prelevamento dalla Stanza dei saldi a credito.

Dalle ore 9.30 alle 12: Operazioni sulla Banca d'Italia - Operazioni su titoli e pagamenti prorogati.

DIRITTI DI CUSTODIA.

(Disposizioni fuori regolamento).

Per la custodia dei titoli non ritirati centesimi dieci al giorno per ogni mille lire di capitale calcolate sull'ammontare dei titoli valutati al prezzo di compenso e con un diritto minimo di due lire. (Vedi articoli 46 e 81 del regolamento).

TARIFFA DI ABBONAMENTO.

Compensazioni giornaliere.

Abbonamenti fissi anticipati annui		Limite delle operazioni minime	Quote percentuali posticipate
Categoria	Lire		Lire
I.	5,000	con facoltà dell'associato di eseguire operazioni per somme illimitate.	
II.	3,000	con facoltà di eseguire operazioni fino alla concorrenza di L. 300 milioni, sorpassando la quale cifra l'associato dovrà corrispondere sulla maggiore somma	0.01 ‰
III.	1,500	per operazioni sino a 100 milioni di lire, sorpassando la qual cifra corrisponderà sulla maggior somma . .	0.01 1/2 ‰
IV.	800	per operazioni sino a 45 milioni di lire, sorpassando la qual cifra corrisponderà sulla maggior somma	0.02 ‰
V.	600	per operazioni sino a 30 milioni, sorpassando la qual cifra corrisponderà sulla maggior somma	0.02 1/2 ‰
VI.	400	per operazioni sino a 15 milioni di lire, sorpassando la qual cifra corrisponderà sulla maggior somma . .	0.03 ‰
VII.	250	per operazioni sino a 5 milioni, sorpassando la qual cifra corrisponderà sulla maggior somma	0.03 1/2 ‰

N. B. — Le compensazioni giornaliere verranno conteggiate sul totale maggiore del dare o dell'avere.

La tariffa per l'anno 1926 sarà pagata proporzionalmente ai mesi di esercizio.

Dopo il 1926 è fatta riserva di rivedere la tariffa sopraindicata e di modificarla in relazione alle spese di esercizio in accordo fra la Camera di commercio e la Banca d'Italia, succursale di Padova.

TARIFFA DI ABBONAMENTO.

Per liquidazioni mensili

L. 10 per il controllo delle cifre esposte sullo stato di liquidazione.

L. 0.75 per il controllo di ogni allegato che ha sbilancio di titoli e per il conseguente movimento di esso.

L. 0.50 per il controllo di ogni allegato senza sbilancio di titoli.

N. B. — La quota mensile verrà addebitata dall'associato sullo stato di liquidazione.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 3 settembre 1926, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme per i patrocinatori legali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Norme esecutive per la prima applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della R. Marina.

Art. 1.

Per l'applicazione del Capo I della legge 8 luglio 1926, n. 1178 sull'Ordinamento della R. Marina (servizi vari e comandi della R. Marina) saranno emanate norme esecutive a parte.

Saranno nel frattempo applicate le norme che erano eventualmente in vigore prima della legge suddetta, e che non contrastino con le disposizioni emanate con la legge stessa.

Art. 2.

Sarà egualmente provveduto con norme esecutive a parte per la prima applicazione delle disposizioni contenute nei Capi II, III, IV e V della citata legge 8 luglio 1926, n. 1178 (Ordinamento dei Corpi militari della R. Marina, funzioni spettanti a ciascuno di essi e reclutamento degli stessi in servizio attivo permanente).

Nel frattempo si applicano le disposizioni vigenti già prima dell'entrata in vigore della legge innanzi ripetuta, purchè non in contrasto con la legge stessa, salvo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 3.

Oltre gli ufficiali che trovansi nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge sull'Ordinamento della R. Marina, sono considerati in soprannumero al ruolo organico, e quindi fuori quadro:

a) per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge n. 1468 in data 10 agosto 1919, confermato con l'art. 80 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, gli ufficiali della Riserva navale riammessi in servizio permanente in base al citato R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1468;

b) gli ufficiali mutilati od invalidi di guerra riassunti in servizio, di cui all'art. 86 della legge 8 luglio 1926, numero 1179 sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia Marina.

Art. 4.

La nomina ad aspirante per i giovani ammessi al corso biennale presso la R. Accademia Navale di cui alla lettera *a*) dell'art. 37 dell'Ordinamento, sarà conferita dal Comando dell'Istituto stesso con norme analoghe a quelle per la nomina ad aspirante guardiamarina.

L'idoneità invece alla nomina a sottotenente per gli aspiranti del Corpo del Genio navale e del Corpo per le Armi navali, di cui alla stessa lettera *a*) del citato articolo 37, sarà accertata dalla Commissione ordinaria di avanzamento, in base alle informazioni fornite dal Comando della R. Accademia Navale ed all'esito degli esami sostenuti presso le scuole di ingegneria presso le quali essi saranno inviati a seguire i corsi.

La nomina a sottotenente sarà effettuata con R. decreto.

Art. 5.

Gli aspiranti del Genio navale e gli aspiranti del Corpo Armi navali non potranno essere promossi sottotenenti se non avranno superato gli esami del 1° anno di corso della scuola di ingegneria.

E' consentito che essi possano ripetere soltanto un anno il detto 1° corso.

L'aspirante che, dopo aver ripetuto un anno il 1° corso di cui al precedente comma, non ottenesse l'idoneità alla fine del corso ripetuto, sarà considerato come non idoneo alle funzioni del proprio grado.

Non è consentita che la ripetizione di un solo anno dei tre anni di scuola di ingegneria. Coloro che ripetano l'anno saranno classificati, se idonei, col corso seguente, al quale si intendono aggregati definitivamente.

Art. 6.

Il Comitato, che, in base all'art. 45 comma *a*) della legge dovrà pronunciarsi circa la conferma o il passaggio degli ufficiali generali e superiori del Genio navale e del Corpo per la direzione delle macchine indicati nello stesso articolo 45 comma *a*) nel Corpo del Genio navale, prenderà in esame, per ciascun ufficiale sottoposto a scrutinio, le note caratteristiche ed il servizio prestato.

Il Comitato stesso ha facoltà di richiedere informazioni sugli ufficiali esaminandi agli ufficiali generali dei Corpi ai quali gli esaminandi stessi rispettivamente appartengono, applicando per analogia l'art. 22 della legge sullo avanzamento sui Corpi militari della R. Marina.

La deliberazione del Comitato sarà adottata, con votazione segreta, a maggioranza assoluta di voti.

Art. 7.

Tutti gli ufficiali Generali, i Colonnelli, ed i Tenenti Colonnelli dei Corpi del Genio navale e del Corpo per la direzione delle macchine, nonchè i Maggiori dei Corpi stessi inscritti nei quadri di avanzamento già compilati per l'anno 1926, che intendano rinunziare ad essere sottoposti all'esame del Comitato di cui all'art. 45 lettera *a*) dell'ordinamento della R. Marina, devono presentare domanda al Ministero della Marina entro un mese dall'entrata in vigore della citata legge sull'ordinamento della R. Marina.

Sulle domande stesse decide insindacabilmente il Ministro della Marina.

Gli ufficiali, la cui domanda non sarà accolta, saranno sottoposti al giudizio del Comitato di cui al primo comma del precedente articolo 6.

Art. 8.

Agli ufficiali di cui all'art. 6 delle presenti norme che il Comitato di cui all'art. 45 comma *a*) della legge non giudicherà idonei alla conferma o al passaggio nel Corpo del Genio Navale ed agli ufficiali di cui all'art. 7 per i quali le domande di rinunzia al giudizio saranno accolte, si applicherà il disposto dall'art. 45, comma *a*) secondo capoverso e dall'art. 52 della legge sull'Ordinamento della R. Marina.

Essi saranno pertanto tolti dai ruoli entro un mese dalla data con la quale il Ministro avrà approvato il giudizio pronunciato dal Comitato di cui allo stesso articolo 45, saranno considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio e quindi collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a norma dell'art. 52 della legge.

Art. 9.

Per l'applicazione dell'art. 45 comma *c*) della legge sull'Ordinamento della R. Marina, relativo ai Maggiori per la direzione macchine non inscritti nei quadri di avanzamento per il 1926 ed ai Capitani del detto Corpo che già sostennero l'esame per l'avanzamento a Maggiore, si applicheranno analogamente dal Comitato previsto nello stesso articolo ticolo 45 comma *c*) le norme del precedente articolo 6 per l'accertamento della loro idoneità al passaggio nel Corpo del Genio Navale.

Art. 10.

I Maggiori e Capitani per la direzione delle macchine che saranno, a mente dell'articolo precedente, trasferiti nel Genio Navale, dovranno superare, per essere ammessi allo scrutinio per la promozione a Tenente Colonnello, salvo le altre disposizioni della legge sull'avanzamento, una prova di esame sulle seguenti materie:

Costruzione Navale — Architettura Navale — Elettrotecnica.

Allo scopo di facilitare gli ufficiali interessati sarà istituito presso la R. Accademia Navale un corso facoltativo di conferenze sulle materie sopra indicate. Al corso potranno essere ammessi, in seguito a loro domanda, e secondo le esigenze di servizio, gli ufficiali direzione macchine di cui al comma precedente.

Allo stesso corso, se le esigenze del servizio lo consentiranno, potranno essere ammessi, a loro domanda, anche i Tenenti Colonnelli per la direzione macchine ed i Maggiori per la direzione macchine già in quadro di avanzamento, di cui al precedente articolo 7.

Art. 11.

I Capitani, i Tenenti ed i Sottotenenti per la direzione macchine provenienti dall'Accademia Navale, che hanno già frequentato il corso superiore saranno inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel Corpo del Genio Navale quando avranno seguìto con esito favorevole, presso le scuole di ingegneria, corsi speciali da stabilirsi con decreto del Ministro della Marina di concerto con quello della Pubblica Istruzione.

I Tenenti per la direzione macchine però, che hanno già sostenuto con esito favorevole gli esami del corso superiore, saranno classificati per l'avanzamento a Capitano con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179.

Art. 12.

Qualora gli ufficiali di cui al precedente articolo avessero già conseguita la laurea in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria industriale saranno trasferiti nel Corpo del Genio Navale, dal ruolo transitorio, venendo dispensati dal frequentare i corsi di cui al precedente comma.

Art. 13.

Nei casi previsti dall'art. 46 della legge sull'Ordinamento e dall'articolo precedente delle presenti norme, il trasferimento degli ufficiali dal ruolo transitorio degli ufficiali di macchina a quello del Corpo del Genio Navale sarà disposto con riserva di anzianità nei riguardi degli ufficiali dei propri corsi, che debbono essere chiamati a frequentare i corsi speciali di cui al comma 1° del precedente art. 12.

Art. 14.

I Comitati di cui all'art. 56 della legge sull'Ordinamento della R. Marina dovranno pronunciarsi soltanto circa il trasferimento degli ufficiali di Vascello specialisti di Armi Navali nel Corpo di Armi Navali per la prima formazione di quest'ultimo Corpo.

Per i giudizi che i Comitati di cui al precedente comma dovranno dare, valgono analogamente le norme del precedente articolo 6.

Art. 15.

Agli ufficiali di Vascello specialisti di Armi Navali, di cui al comma 1° dell'art. 56 non ritenuti idonei dai competenti Comitati, di cui all'articolo stesso, si applicheranno analogamente le norme di cui al precedente articolo 8.

Art. 16.

In analogia di quanto dispone l'articolo 60 della legge sull'Ordinamento della R. Marina, gli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, cessando dal servizio permanente, saranno inscritti nei ruoli degli ufficiali in congedo della direzione delle macchine.

Roma, addì 23 agosto 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 6 al 12 settembre 1926 è stata fissata in L. 573, rappresentanti 100 dazio nominale e 473 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del settembre 1926.

Francia	83.26	New York	27.499
Svizzera	533.88	Dollaro Canadese	27.60
Londra	133.04	Oro	530.60
Olanda	11.20	Belgrado	48.50
Spagna	421.25	Budapest (pengö)	0.030
Belgio	75 —	Albania (Franco oro)	530 —
Berlino (Marco oro)	6.612	Norvegia	6.95
Vienna (Schillinge)	3.95	Polonia (Sloty)	—
Praga	82.50	Rendita 3,50 %	67.95
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Russia (Cervonetz)	140.70	Rendita 3 % lordo	40.65
Peso Argentino oro	25.36	Consolidato 5 %	91.05
Peso Argentino carta	11.16	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.775

Medi dei cambi e delle rendite del 3 settembre 1926.

Francia	81.88	New York	27.24
Svizzera	529.59	Dollaro Canadese	26.95
Londra	132.346	Oro	525.60
Olanda	10.80	Belgrado	47.25
Spagna	413 —	Budapest (pengö)	0.0395
Belgio	76 —	Albania (Franco oro)	528 —
Berlino (Marco oro)	6.57	Norvegia	5.97
Vienna (Schillinge)	4.015	Polonia (Sloty)	—
Praga	80.42	Rendita 3,50 %	67.95
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Russia (Cervonetz)	141.95	Rendita 3 % lordo	40.65
Peso Argentino oro	24.70	Consolidato 5 %	90.975
Peso Argentino carta	10.88	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.75

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ampliamento del perimetro della bonifica di Roncocorrente in provincia di Mantova.

Con decreto n. 4660 del 2 settembre 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha disposto l'ampliamento del perimetro della bonifica di Roncocorrente, in provincia di Mantova, a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, per comprendervi tutti i terreni che risentiranno comunque beneficio dalla bonifica del territorio e, correlativamente, a norma dell'articolo 61 del medesimo testo unico ha modificato il comprensorio del consorzio di bonifica.

ERRATA-CORRIGE.

al supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 190 del 17 agosto 1926 (fascicolo n. 59).

Nel bollettino della estrazione dei premi assegnati ai buoni del tesoro settennali effettuata dal 4 all'8 agosto 1926, a pagina 5, colonna 10, 4ª serie, del supplemento suddetto, invece di 696239 leggasi 396239.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.